

Regolamento Gruppo Carpenteria in Legno

Articolo 1 - Costituzione

E' costituito, nell'ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la stessa, il Gruppo Carpenteria in Legno.

Articolo 2 – Scopi ed attività

Il Gruppo - nell'ambito degli scopi enunciati dallo Statuto di Assolegno e con gli strumenti ivi previsti, promuove le iniziative più idonee alla trattazione dei problemi di interesse delle imprese partecipanti al Gruppo stesso.

Articolo 3 - Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo le imprese che sono organizzate per gestire le fasi di progettazione, lavorazione (produzione) e montaggio di strutture e infrastrutture di legno, associate a Federlegno-Arredo ed inquadrare in Assolegno.

L'appartenenza al Gruppo cessa, automaticamente, per sopravvenuta mancanza del requisito di appartenenza al Gruppo.

Articolo 4 – Organi del Gruppo

Organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea
- il Consigliere incaricato
- due Vice Consiglieri
- il Consiglio Tecnico

Articolo 5 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo in regola con gli obblighi statutari di Assolegno e di Federlegno-Arredo, ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

Articolo 6 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto del presente regolamento, dello Statuto di Assolegno e di quello di Federlegno-Arredo;
- elegge il Consigliere incaricato;
- elegge i Vice Consiglieri incaricati;
- elegge i componenti del Consiglio Tecnico;
- approva le linee programmatiche elaborate dal Consiglio Tecnico;
- determina, per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo, l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo;
- approva il Regolamento e le sue modificazioni e delibera sull'eventuale scioglimento del Gruppo.

Articolo 7 - Convocazione e validità dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata annualmente in via ordinaria dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso assistito dal segretario di Assolegno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, per telefax o per via telematica, almeno quindici giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, dieci giorni prima e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consigliere Incaricato lo ritenga opportuno e deve essere convocata quando almeno due terzi dei membri del Consiglio Tecnico o un decimo delle imprese appartenenti al Gruppo ne facciano richiesta al Consigliere Incaricato con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi casi il Consigliere Incaricato è tenuto, entro dieci giorni, a convocare l'Assemblea che deve essere tenuta nei quindici giorni successivi.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, ha diritto ad un voto.

Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa associata, e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente regolamento richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi la presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine, deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

Le deliberazioni relative all'istituzione dei contributi speciali di cui all'articolo 6 nonché quelle relative allo scioglimento del Gruppo devono essere prese con la maggioranza di almeno due terzi delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti e devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo di Assolegno.

Le deliberazioni relative alla modifica del presente regolamento devono essere prese con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo di Assolegno.

Articolo 8 – Il Consigliere incaricato del Gruppo

Il Consigliere Incaricato, eletto dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto solo per tre esercizi consecutivi. Il Consigliere Incaricato resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Consigliere Incaricato.

Il Consigliere Incaricato potrà essere rieletto trascorsi tre esercizi dalla scadenza e il Consigliere Incaricato uscente diventerà di diritto Consigliere senza diritto di voto per un solo mandato. In assenza, ovvero in caso di impedimento, è sostituito da un componente del Consiglio Tecnico scelto in base al criterio della maggiore anzianità.

Il Consigliere incaricato:

- rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni secondo quanto previsto dagli Statuti e dai Regolamenti sociali;
- sovrintende all'andamento del Gruppo;
- dirige e coordina l'attività del Gruppo operando in relazione agli obiettivi settoriali di Assolegno nell'ambito delle direttive e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea del Gruppo;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- nomina, su richiesta di Federlegno-Arredo e di Assolegno, rappresentanti a riunioni nazionali ed internazionali del settore;
- amministra i contributi integrativi di cui all'articolo 6;
- predispone entro il mese di novembre di ciascun anno il programma operativo e l'eventuale piano finanziario per l'anno successivo da trasmettere al Presidente di Assolegno per la loro approvazione;
- può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Tecnico cui deve dare notizia nella prima riunione successiva del suo operato.

Articolo 9 - Il Consiglio Tecnico

Il Consiglio Tecnico è composto dal Consigliere incaricato e da un numero di componenti calcolati nella misura di un rappresentante ogni quindici aziende associate (OCCHIO).

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea, dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili anche consecutivamente.

Non sono rieleggibili a componenti del Consiglio Tecnico coloro che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, non hanno partecipato ad almeno metà delle riunioni del Consiglio Tecnico.

I componenti del Consiglio Tecnico, che per tre volte consecutive, non siano intervenuti alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

In caso di cessazione dall'incarico di un proprio componente, il Consiglio Tecnico provvede, entro quindici giorni, alla sua sostituzione mediante cooptazione con un rappresentante delle imprese facenti parti del Gruppo e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Tecnico.

Le dimissioni da componente del Consiglio Tecnico devono essere comunicate per iscritto.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Tecnico, il Consigliere incaricato deve convocare l'Assemblea nei trenta giorni successivi.

Il Consiglio Tecnico si riunisce, su convocazione del Consigliere incaricato del Gruppo, di norma almeno due volte all'anno, e ogni volta che lo ritenga necessario il Consigliere incaricato o ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta. In questo caso il Consigliere incaricato del Gruppo è tenuto a convocare il Consiglio senza ritardo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, per telefax o per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, cinque giorni prima e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Tecnico è presieduto dal Consigliere incaricato del Gruppo e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Consiglio Tecnico scelto in base al criterio della maggiore anzianità.

Il Consiglio Tecnico è validamente costituito quando sia presente la metà dei componenti in carica. Ogni Consigliere può esprimere un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Tecnico delibera a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità di voti, nelle delibere palesi, prevale il voto di chi presiede la riunione. Nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

Articolo 10 - Funzioni del Consiglio Tecnico

Il Consiglio Tecnico:

- promuove ogni iniziativa atta alla realizzazione degli scopi del Gruppo nel rispetto dello Statuto di Assolegno e di Federlegno-Arredo nonché del presente regolamento;
- assegna incarichi operativi ai Consiglieri o alle imprese appartenenti al Gruppo;
- realizza commissioni tecniche;
- nomina, per specifici incarichi, un consigliere che deve operare in stretto collegamento con il Consigliere incaricato del Gruppo.

Articolo 11 – Cariche

Tutte le cariche sono elettive, gratuite e riservate ai rappresentanti delle imprese inquadrate nel Gruppo.

Articolo 12 - Segreteria

Il Gruppo si avvale di una propria segreteria inserita nella struttura organizzativa di Assolegno.

Il segretario di Assolegno è di diritto Segretario del Gruppo e partecipa alle riunioni.

Articolo 13 - Tesoreria/Bilancio

I contributi integrativi di cui all'articolo 6 rientrano nel bilancio annuale di Assolegno e devono essere depositati presso la cassa di Federlegno-Arredo nonché movimentati con mandati a firma del Consigliere incaricato.

Il Consigliere incaricato, annualmente, deve rendere il conto del loro impiego all'Assemblea.

Federlegno-Arredo è legittimata ad agire nei confronti delle imprese del Gruppo morose per il pagamento anche di tali contributi.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni degli Statuti di Assolegno e di Federlegno-Arredo, nonché i Regolamenti esecutivi.